



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti
e, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Costa de' Nobili (PV)

OGGETTO: Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. **Esito istruttoria questionario.**

A seguito dell'esame del questionario in oggetto relativo al Comune di Costa de' Nobili, presa, altresì, visione della relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, si dispone, allo stato degli atti esaminati, l'archiviazione del questionario sul rendiconto 2016, raccomandando, tuttavia, all'Ente di:

1. attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, considerando tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio (con particolare riguardo alle entrate di titolo I e III) e rammentando che il metodo di calcolo del F.C.D.E. c.d. semplificato può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018, tenendo debitamente conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi. Si richiama, inoltre, quanto stabilisce il citato principio contabile in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato;
2. verificare la corretta composizione del risultato di amministrazione, con particolare riguardo all'incidenza dei residui attivi sull'avanzo e alla corretta determinazione della parte vincolata e accantonata;
3. provvedere alla determinazione del F.P.V. per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento;
4. monitorare il mantenimento degli equilibri di bilancio di parte corrente e capitale;



5. curare la scrupolosa osservanza dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prestando particolare attenzione al volume di residui conservati al 31.12 provenienti da esercizi precedenti;

6. migliorare l'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, anche alla luce della mancanza di entrate da recupero evasione tributaria rilevata dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2016: in proposito, anche ai fini della corretta determinazione del F.C.D.E., si fa notare la mancata riscossione, nell'esercizio in esame, delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione sui fabbricati, come evidenziata dalla stessa relazione del revisore al rendiconto 2016 (v. prospetto a p. 20);

7. monitorare il livello complessivo dell'indebitamento e il rispetto dei vigenti limiti di legge.

Si richiama, infine, all'attenzione dell'Ente, il mancato rispetto per l'esercizio in esame, secondo le risultanze dalla banca dati Finanza locale, dei parametri di deficitarietà n. 4 di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013 (*volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*) e n. 7 (*consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo*), segnalando che il superamento anche di un solo parametro di deficitarietà strutturale costituisce una criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive, soprattutto in caso di sfioramento del medesimo parametro per più esercizi.

Alla verifica degli aspetti della gestione sopra indicati si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato istruttore
dott. Ottavio Caleo

